

Schema di cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9 del decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio 28 luglio 2005

Spett. le
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

PREMESSO CHE

- persona fisica o giuridica (di seguito "soggetto responsabile") è il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, ai sensi dell'art 7 commi 1 e 9 del decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito decreto ministeriale);
- il soggetto responsabile è tenuto a costituire una cauzione definitiva, incondizionata e a prima richiesta a favore del soggetto attuatore, a titolo di penale per inadempimenti al disposto dell'art. 8 commi 3 e 4 del decreto ministeriale;
- la società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (di seguito GRTN) è il soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas n. 188/05.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Istituto bancario / assicurativo / intermediario finanziario (di seguito denominato "Garante") presta la presente cauzione definitiva in favore del GRTN, secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale e nella delibera dell'Autorità n. 188/05.

1. La presente cauzione definitiva è valida ed efficace dalla data di emissione a 6 (sei) mesi dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 28 luglio 2005.
2. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto responsabile nei confronti del GRTN, in esecuzione del decreto ministeriale e della delibera dell'Autorità n. 188/05.
3. Il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare a fronte di semplice richiesta scritta del GRTN, l'importo di Euro, 00 (...../00), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il soggetto responsabile abbia sollevato in merito.
4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Il Garante pagherà l'importo garantito, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. Il Garante, con la presente cauzione definitiva, espressamente solleva il GRTN dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che il Garante rimarrà vincolato in deroga a detto articolo anche nel caso in cui il GRTN non abbia proposto istanza nei confronti del soggetto responsabile o non l'abbia coltivata.
6. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GRTN, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente cauzione definitiva, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il soggetto responsabile possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GRTN.
7. Ogni comunicazione relativa alla presente cauzione definitiva dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.
8. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.